



REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 5 - PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

(AG - CL - EN)

SEDE: VIA ACRONE, 51 - 92100 AGRIGENTO

Protocollo n. 24386 del 15/09/2025

ORDINANZA

Ordinanza di arretramento alla distanza prescritta quale infrazione al “Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle Opere Idrauliche delle diverse categorie” di cui al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 relativa alla sussistenza di una invaso artificiale in terra battuta ad uso irriguo nelle adiacenze del corso d’acqua denominato “Vallone Alvano”, in C.da Mangione, agro del Comune di Villafranca Sicula (AG), individuato con le coordinate 37.57041° N - 13.28216° E georeferenziate secondo il sistema geografico-geodetico EPSG:4326-WGS84

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5

VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 ed in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;

VISTA la L. n. 37 del 05/01/1994 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;

VISTO l’art. 3 della Legge Regionale n. 8 del 08/05/2018, che istituisce l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia presso la Presidenza della Regione, quale Dipartimento della Presidenza della Regione;

VISTE le “*Linee Guida per l’espletamento dell’attività di Polizia Idraulica*” predisposte da questo Ufficio, decretate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 ed adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;

VISTA la disposizione del Segretario Generale di questa Autorità prot. n. 11357 del 28/06/2022 in materia di adozione degli atti resi all’esterno, con la quale, a far data dal 28/06/2022 sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all’adozione

degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al D.S.G. n.187 del 23/06/2022;

VISTO il D.S.G. n. 167 del 08/06/2022 con cui si conferisce l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 5 “Pareri e Autorizzazioni Ambientali - Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica (Agrigento - Enna - Caltanissetta) - Sede di Agrigento” all’Ing. Calogero Zicari;

VISTO l’art. 378 della Legge n. 2248 del 20/3/1865, all. f), così come modificato dall’art. 1 del Regio Decreto n. 1688 del 19/11/1921 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l’art. 96 comma 1 lettera f) del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904, include sotto la dizione onnicomprensiva “*fabbriche*” gli interventi edilizi che comportino alterazioni o modificazioni dello stato dei luoghi della fascia di rispetto (Cons. di Stato n. 4052/2020, n. 8184/2019) la cui presenza può costituire un qualsivoglia ostacolo al regolare deflusso delle acque sia in quanto costituente un ostacolo fisico sia nella sua oggettiva configurazione di “*contenitore bersaglio*” di soggetti esposti al rischio esondazione (persone, cose, armenti, impianti, etc..) ne possa, con la sola presenza causare situazioni di pericolo per i suoi occupanti;

CONSIDERATO che l’art. 96 comma 1 lettera f) del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904, include sotto la dizione onnicomprensiva “*scavi*” una qualunque movimentazione di materiale terroso o comunque relativo alla realizzazione di manufatti stabili (strade, impianti, invasi, etc..) che possano, per la loro mera presenza, costituire qualsivoglia ostacolo al regolare deflusso delle acque sia in quanto costituente un ostacolo fisico sia nella sua oggettiva configurazione di “*contenitori bersaglio*” per soggetti esposti al rischio esondazione (persone, automezzi, impianti, opifici, magazzini, depositi di materiale) ancorché non pericoloso e quant’altro pericoloso per l’ambiente o potenzialmente inquinante per la sua incontrollata dispersione nell’ambiente circostante;

CONSIDERATO che il divieto di costruzione di opere a ridosso degli argini dei corsi d’acqua, a meno di dieci metri dalla sponda del corso d’acqua, previsto dall’art. 96, lett. f), del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904, tende ad evitare che la realizzazione di manufatti stabili alteri lo stato della pertinenza idrica, sia per conservarne la sagoma effettiva, sia per permettere il necessario controllo e manutenzione dei corsi d’acqua ancorché a carattere torrentizio. Tale divieto è, inoltre, utile a consentire una tempestiva e libera effettuazione dei lavori di manutenzione e di riparazione che possono occorrere sulle opere di protezione idraulica esistenti;

CONSIDERATO che il divieto di costruzione di opere a ridosso degli argini dei corsi d’acqua, a meno di dieci metri dalla sponda del corso d’acqua, previsto dall’art. 96, lett. f), del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904, ha carattere legale, assoluto ed inderogabile ed è finalizzato ad assicurare soprattutto il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici e la loro relativa manutenzione;

CONSIDERATO che il divieto di costruzione di opere a meno di dieci metri dal piede degli argini dei corsi d’acqua, previsto dall’art. 96, lett. f), del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904, è informato alla ragione pubblicistica di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma principalmente al libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici. Esso ha pertanto carattere legale e inderogabile e ne consegue che le opere costruite in violazione a tale divieto ricadono nella previsione dell’art. 33 della legge n. 47 del 1985 e non sono pertanto suscettibili di sanatoria;

CONSIDERATO che l’attuazione dell’art. 96, lett. f), del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904, inserente le distanze minime delle nuove costruzioni dagli argini dei corsi d’acqua, è finalizzato all’attuazione di una prevenzione ordinaria e non emergenziale per la tutela del territorio e la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

VISTA la nota prot. 100294 del 29/08/2025, acquisita al protocollo AdB al n. 23023 del 02/09/2025, ad oggetto “*Provvedimento a carico della ditta Polizzi Antonella per l’adeguamento di una vasca in terra battuta per uso irriguo in C.da Mangione, Fg. 9 part. 25, del Comune di Villafranca Sicula (AG)*”, con cui il Funzionario dell’U.O. 2 del Genio Civile di Agrigento Calogero Castronovo trasmetteva a questa Autorità copia del provvedimento adottato dallo stesso Genio Civile nei confronti della Sig.ra Polizzi Antonella, prot. 118796 del 01/10/2024, ed inoltrato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, ad oggetto “*Deposito progetto di adeguamento sismico ai sensi dell’art. 110 della L.R. 4/2003 - Sanatoria opere in zona sismica per l’adeguamento di una vasca in terra battuta per uso irriguo in ditta Polizzi Antonella, Comune di Villafranca Sicula, C.da Mangione, Fg. 9, part. 25, eseguiti in violazione degli artt. 93 e 94 del DPR 380/2001 e degli artt. 17 e 18 della L. 64/74*”;

PRESO ATTO che dal succitato provvedimento adottato dal Genio Civile di Agrigento, con cui si esprime parere favorevole al progetto presentato ed alla realizzazione delle opere subordinato “[..] solo in esecuzione ad apposita sentenza [...]” da parte dell’autorità Giudiziaria preposta, e nel corpo del quale si asserisce “[..] VISTO il progetto di adeguamento, trasmesso dalla ditta con la nota sopra richiamata (n. 116152 del 25/09/2024) con il quale si propone la riduzione delle dimensioni ed il contenimento delle opere oltre la distanza di m 10 dal Vallone Alvano, nel rispetto dell’art. 96 del R.D. 523/1904 [...]”, si deduce la violazione della distanza minima prescritta di dieci metri dalla sponda del corso d’acqua, prevista dall’art. 96, lett. f), del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904, per le fabbriche e gli scavi;

ACCERTATO che il corso d’acqua denominato “Vallone Alvano”, tributario del Fiume Verdura, non risulta iscritto nell’Elenco Ufficiale delle Acque Pubbliche relativo ai corsi d’acqua trasferiti al Demanio della Regione Sicilia e quindi non catastalmente censito;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

ORDINA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 96, lett. f), del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 - “Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle Opere Idrauliche delle diverse categorie”, l’arretramento alla distanza minima prescritta di dieci metri dal piede dell’argine del corso d’acqua denominato “Vallone Alvano” della vasca in terra battuta per uso irriguo, soggetta ad iter di adeguamento presso il Genio Civile di Agrigento, sita in C.da Mangione agro del Comune di Villafranca Sicula (AG), entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dall’eventuale pronunciamento favorevole della sentenza in itinere da parte dell’autorità Giudiziaria preposta, alla Sig.ra Polizzi Antonella - XXX XXX XXXXX XXXXX - nata a XXXXX (XX) il XX/XX/XXXX - in qualità di proprietaria esclusiva del fondo censito in Catasto al Fg. 9 part. 25 del Comune di Villafranca Sicula (AG) su cui insiste la vasca in questione;

ORDINA ALTRE SÌ

la presentazione a questo Ufficio, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente ordinanza, del “Progetto per l’adeguamento di una vasca in terra battuta per uso irriguo in C.da Mangione, Fg. 9 part. 25, del Comune di Villafranca Sicula (AG)” al fine di poterne verificare l’idoneità secondo le specifiche competenze della scrivente Autorità e per constatare *ex post* la regolare esecuzione ed il prescritto rispetto delle distanze imposte, alla Sig.ra Polizzi Antonella - XXX XXX XXXXX XXXXX - nata a XXXXX (XX) il XX/XX/XXXX - in qualità di proprietaria esclusiva del fondo censito in Catasto al Fg. 9 part. 25 del Comune di Villafranca Sicula (AG) su cui insiste la vasca in questione;

DISPONE

Dirigente Responsabile del Servizio 5 - Pareri e Autorizzazioni: Ing. Calogero Zicari - mail: calogero.zicari@regione.sicilia.it

Funzionario Direttivo: Ing. Liborio Cozzo - mail: liborio.cozzo@regione.sicilia.it

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia - mail: autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it

che copia della presente ordinanza venga notificata al soggetto prima generalizzato, nonché per gli eventuali profili di competenza, all'Autorità Giudiziaria competente per territorio, e venga altresì pubblicata sul sito istituzionale di questa Autorità di Bacino ai sensi dell'art. 68 L.R. 12/08/2014 n. 21.

A comprova dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni prima generalizzate, la Sig.ra **Polizzi Antonella** è, altresì, onerata a produrre entro il termine di 5 (cinque) giorni dal termine perentorio concesso per l'ottemperanza relativa all'arretramento della vasca in terra battuta, apposita dichiarazione asseverata a firma di tecnico abilitato iscritto ad ordine professionale, corredata da idonea documentazione fotografica che attesti l'avvenuto adempimento e quindi il ripristino delle condizioni *ex ante* nella parte in cui sono state commesse le infrazioni;

A V V E R T E

che in assenza di riscontro nei modi indicati e nei termini assegnati, questa Autorità di Bacino attiverà ogni ulteriore procedura finalizzata all'arretramento alla distanza prescritta ed alla rimessione in pristino dei luoghi in danno alla Sig.ra **Polizzi Antonella**, fatta salva la ripetizione delle spese ed ogni altro eventuale ulteriore onere.

Avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso nei termini di legge.

Visti gli aspetti legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e ss.mm.ii., può essere altresì proposto ricorso giurisdizionale ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al Regio Decreto n. 1775 del 11/12/1933 e del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010 e ss.mm.ii.

Il Funzionario Direttivo

Ing. Liborio Cozzo

*"Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93"*

Il Dirigente del Servizio 5

Ing. Calogero Zicari

ORIGINALE AGLI ATTI D'UFFICIO